

**REGOLAMENTO E.N.P.A.M.
A TUTELA DELLA GENITORIALITÀ**

in vigore da marzo 2020

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento reca disposizioni in favore degli iscritti ENPAM a tutela della maternità e della paternità dei figli naturali, adottivi e dei minori in affidamento.
2. L'ENPAM garantisce il necessario sostegno economico a favore dei medici chirurghi e degli odontoiatri iscritti all'Ente, in conformità alle disposizioni generali di cui al D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 e successive modificazioni.

Capo II

Eventi tutelati in favore dei medici e degli odontoiatri

Art. 2

Maternità

1. L'Ente corrisponde un'indennità di maternità per i periodi di gravidanza e puerperio comprendenti i due mesi antecedenti la data presunta del parto e i tre mesi successivi alla data effettiva di esso.
2. L'indennità è calcolata in misura pari all'80 per cento di cinque dodicesimi del reddito professionale percepito e denunciato ai fini fiscali ed imponibile presso l'ENPAM nel secondo anno precedente a quello dell'evento.
3. L'indennità minima e massima sono determinate secondo i criteri di cui all'art. 5.
4. L'indennità è corrisposta a prescindere dall'effettiva astensione dall'attività lavorativa a seguito di apposita istanza presentata dall'iscritto.
5. La domanda può essere trasmessa, secondo le modalità stabilite dall'Ente, a partire dal compimento del sesto mese di gravidanza ed entro il termine perentorio di centottanta giorni dal parto.

6. La domanda, in carta libera, è corredata da certificato medico comprovante la data di inizio della gravidanza e quella presunta del parto, nonché dalla dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 8 dicembre 2000, n. 445, attestante l'inesistenza del diritto all'indennità di maternità presso altre gestioni previdenziali obbligatorie ovvero ad altri trattamenti economici eventualmente spettanti per quanto previsto al successivo art. 6, comma 1.
7. La corresponsione dell'indennità avviene secondo le modalità e i termini stabiliti dall'ENPAM.

Art. 3

Adozione e affidamento

1. L'indennità di cui all'art. 2 spetta anche nel caso di adozione nazionale e internazionale e di affidamento di minori fino al compimento del diciottesimo anno di età.
2. Nel caso di adozione nazionale e internazionale l'indennità spetta per un periodo massimo di cinque mesi.
3. Nel caso di affidamento di minore l'indennità spetta per un periodo massimo di tre mesi.
4. La domanda, in carta libera, deve essere presentata entro il termine perentorio di centottanta giorni dall'ingresso del minore in famiglia.
5. L'istanza è corredata da idonee dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti l'inesistenza del diritto a indennità di maternità per qualsiasi altro titolo e la data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia. Alla domanda è altresì allegata copia autentica del provvedimento di adozione o di affidamento.

Art. 4

Interruzione della gravidanza

1. L'Ente tutela l'iscritta nel caso di interruzione della gravidanza spontanea o volontaria verificatasi dal terzo mese di gravidanza. In tale caso l'indennità di cui all'art. 2 è corrisposta nella misura pari all'80 per cento di una mensilità del reddito o della retribuzione determinati ai sensi dei commi 2 e 3 del citato articolo.
2. Qualora l'evento si verifichi dopo il compimento del sesto mese di gravidanza, l'indennità spetta in misura intera (secondo i criteri di cui agli artt. 2, commi 2 e 3, e all'art. 5).
3. La domanda è corredata da certificato medico, comprovante il giorno dell'avvenuta interruzione della gravidanza ed è presentata all'ENPAM entro il termine perentorio di centottanta giorni dalla data in cui si è verificato l'evento.

Art. 5

Misura minima e massima dell'indennità

1. L'importo minimo dell'indennità è determinato secondo i criteri di cui all'art. 70, comma 3 del D.Lgs. n. 151/2001.
2. La misura dell'indennità, in ogni caso, non può essere superiore a cinque volte l'importo calcolato secondo i criteri di cui all'art. 70, comma 3-bis del D.Lgs. n. 151/2001.
3. Resta ferma la facoltà dell'Ente di stabilire, con delibera del Consiglio di Amministrazione soggetta ad approvazione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, un importo massimo più elevato, considerate le capacità reddituali e contributive della categoria e la compatibilità con gli equilibri finanziari dell'Ente.
4. Qualora il reddito di cui all'art. 2, comma 2, sia inferiore a 18.198 euro, l'Ente provvede ad erogare un'ulteriore prestazione pari, per l'anno 2019, a 1.011 euro. Gli importi di cui al presente comma sono annualmente indicizzati nella misura del 100% dell'incremento percentuale fatto registrare nell'anno precedente dal numero indice dei "prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati" elaborato dall'Istat. I provvedimenti di rivalutazione sono annualmente adottati con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Ente soggetta all'approvazione dei Ministeri vigilanti ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 509/1994.

Art. 6

Incumulabilità

1. L'indennità non è corrisposta qualora sussista analogo diritto presso altre gestioni previdenziali obbligatorie ovvero l'iscritta abbia diritto a percepire, in forza di leggi o contratti, trattamenti economici per i medesimi eventi tutelati dal presente capo. L'indennità non è altresì cumulabile con eventuali trattamenti economici spettanti all'iscritta ad altro titolo: indennità economica per la malattia e per TBC, per l'indennità di disoccupazione ecc.
2. Nei casi di cui al comma 1, l'Ente assicura comunque un indennizzo integrativo fino al raggiungimento delle cinque mensilità e a garanzia dell'importo minimo di cui all'art. 5, comma 1. Per le iscritte con rapporto di lavoro part-time l'Ente integra la prestazione sino alla concorrenza della misura minima di cui all'art. 5, comma 1.
3. In conformità a quanto stabilito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con interpello n. 4 del 30 gennaio 2014, le *partecipanti ai corsi di formazione specialistica hanno diritto all'indennizzo integrativo dell'Ente per il periodo non incluso nelle mensilità retribuite di cui all'art. 40, comma 3 del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368 e comunque non oltre il raggiungimento delle cinque mensilità previste dalla normativa generale e all'art. 2, comma 1.*

Art. 7

Indennità di paternità

1. L'indennità di cui all'art. 2 spetta al padre iscritto all'ENPAM per il periodo in cui sarebbe spettata alla madre libero professionista o per la parte residua, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo al padre.
2. L'indennità di cui al comma 1 spetta anche nel caso di adozione e affidamento, in alternativa alla madre libero professionista che non ne faccia richiesta.
3. La domanda è presentata entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data di nascita o dalla data dell'ingresso del bambino in famiglia nel caso di adozione o affidamento.
4. La domanda è corredata da apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 attestante l'inesistenza del diritto all'indennità di maternità presso altre gestioni previdenziali obbligatorie ovvero ad altri trattamenti economici eventualmente spettanti per quanto previsto all'art. 6, comma 1. L'Ente, in ogni caso, indica la documentazione necessaria ai fini dell'erogazione della prestazione.

Art. 8

Gravidanza a rischio

1. Nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose che possano essere aggravate dalla gravidanza stessa, l'Ente può erogare una specifica indennità, per un massimo di sei mensilità.
2. L'indennità di cui al comma 1 è erogata a condizione che non sussista analogo diritto presso altre gestioni previdenziali obbligatorie ovvero l'iscritta non abbia diritto a percepire, in forza di leggi o contratti, trattamenti economici per i medesimi eventi tutelati dal presente capo. L'indennità non è altresì cumulabile con eventuali trattamenti economici spettanti all'iscritta ad altro titolo: indennità economica per la malattia e per TBC, per l'indennità di disoccupazione ecc.
3. La prestazione è riconosciuta su domanda, previa astensione effettiva dall'attività lavorativa, attestata da apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, a seguito di accertamento medico sanitario da effettuarsi secondo le modalità stabilite dall'Ente.
4. La misura della prestazione e le modalità di corresponsione sono fissate annualmente dal Consiglio di Amministrazione dell'ENPAM.

Capo III
Disposizioni in materia di contribuzione volontaria

ART. 9
Contributo volontario

1. I medici e gli odontoiatri hanno la facoltà di provvedere volontariamente alla copertura assicurativa di tutti i periodi privi di contribuzione per il verificarsi degli eventi di cui al Capo II.
2. Il contributo volontario è calcolato sulla base del reddito professionale di cui all'art. 2, comma 2. In assenza di tale reddito il contributo volontario è calcolato su un reddito forfettario pari al trattamento minimo INPS previsto nel medesimo anno.
3. Il contributo è accreditato presso il Fondo di previdenza generale "Quota B" sulla base dell'aliquota ordinaria pro tempore vigente secondo le modalità e i termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente. Il contributo è utile ai fini del diritto alla pensione e della determinazione della misura stessa.

Capo IV
Altri interventi

Art. 10
Sussidi a sostegno della genitorialità

1. Il Consiglio di Amministrazione può concedere agli iscritti sussidi a favore della genitorialità.
2. Ai sensi del comma 1, l'Ente può riconoscere un sussidio per agevolare la fruizione di servizi di baby sitting e della rete pubblica e privata accreditata dei servizi per l'infanzia entro i primi dodici mesi di vita del bambino o di ingresso del minore in famiglia.
3. Agli iscritti all'ENPAM ai sensi dell'art. 1, comma 253, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, al verificarsi degli eventi tutelati dal Capo II del presente Regolamento – esclusi quelli disciplinati dall'art. 8 – l'Ente può riconoscere un sussidio di importo pari all'indennità minima prevista per ciascuna fattispecie.
4. I benefici, di cui ai commi 2 e 3, sono concessi una sola volta per ogni figlio e previa domanda da presentarsi secondo le modalità e termini stabiliti dall'Ente. La domanda è corredata da apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 attestante l'inesistenza del diritto alla fruizione di analogo sussidio o indennità.
5. Con bando annuale deliberato dal Consiglio di Amministrazione sono determinati le modalità, i termini ed i limiti per la fruizione del sussidio.
6. I sussidi possono essere richiesti anche dal padre iscritto all'E.N.P.A.M., solamente

nel caso di morte o grave infermità della madre, abbandono o affidamento esclusivo del bambino al padre.

Capo V

Disposizioni finali

Art. 11

Verifiche d'ufficio

1. L'Ente si riserva di verificare la veridicità delle attestazioni e della documentazione trasmessa dagli iscritti ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente Regolamento.

Art. 12

Fonti di finanziamento

- 1) Le prestazioni disciplinate dagli articoli 2, 3, 4 e 7 di cui al Capo II del presente Regolamento, sono finanziate mediante la ridefinizione del contributo annuo posto a carico di ogni iscritto di cui all'art. 83 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 e successive modificazioni.
- 2) La corresponsione delle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 4 e agli articoli 8 e 10 è assicurata, nell'ordine, dalle seguenti risorse, fino ad esaurimento:
 - somme già accantonate nei precedenti esercizi ed iscritte in bilancio consuntivo nel fondo erogazioni assistenziali;
 - una percentuale pari nel massimo al 5% dei proventi patrimoniali, al netto delle imposte e dei relativi oneri, risultanti dall'ultimo bilancio consuntivo della Fondazione, fermo restando il rispetto degli obblighi di cui all'art. 1, comma 4, lettera c) del D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509 e all'art. 3, comma 12, della L. 8 agosto 1995, n. 335 e ss.mm;
 - una quota dello stanziamento annuo di cui all'art. 31 del Regolamento del Fondo di previdenza generale dell'ENPAM, disposto dall'Ente per le prestazioni assistenziali.

Art. 13

Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si applica la disciplina generale prevista per i liberi professionisti dal Capo XII del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 e successive modificazioni.
2. Sono fatte salve eventuali condizioni di maggior favore stabilite da leggi, regolamenti, contratti collettivi e da ogni altra disposizione normativa. In ogni caso la presenza di eventuali condizioni più favorevoli non determinerà oneri aggiuntivi a carico della Fondazione.

Art. 14

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione da parte dei Ministeri vigilanti.